



COMUNE DI VERBICARO
(Provincia di Cosenza)
UFFICIO TECNICO SETTORE LL. PP.

DETERMINAZIONE N° 203 del 27.12.2018

REGISTRO GENERALE N° 378

PUBBLICATA NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE PER
15 GIORNI CONSECUTIVI DAL **10 GEN. 2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Campilongo Giuseppe)

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA per interventi di manutenzione, riparazione e sistemazione infissi per l'edificio denominato ECOVILLAGGIO NEL CENTRO STORICO DI VERBICARO - PISL STL/DESTINAZIONI TURISTICHE LOCALI - LINEA DI INTERVENTO 5.1.1.: SVILUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE SOSTENIBILI - col sistema dell'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016.

- **AFFIDAMENTO alla ditta Falegnameria Tufo Salvatore Lavorazione legno alluminio di Verbicaro CS. Codice CIG: Z532680A42**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO LL. PP.

CONSIDERATO il mandato della Giunta Comunale a procedere all'attivazione dell'ECOVILLAGGIO nel CENTRO STORICO DI VERBICARO;

PREMESSO che è stato segnalato la necessità di far eseguire degli interventi di manutenzione e riparazione di alcuni infissi dell'edificio denominato ECOVILLAGGIO NEL CENTRO STORICO DI VERBICARO di Via San Giacomo/San Pietro - oggetto di piccoli atti vandalici da parte di ignoti e altresì oggetto da intemperie e per gli infissi interni da infiltrazioni varie di umidità provenienti dal pavimento/terreno;

CHE al fine di provvedere in merito per l'edificio denominato ECOVILLAGGIO, per garantire un adeguato livello di sicurezza per le porte/portoncini esterni e d'igiene per gli infissi interni inumiditi, stante l'urgenza questo ufficio, ha richiesto un preventivo alla ditta Falegnameria Tufo Salvatore Lavorazione legno alluminio - C.da Manche n° 4 - 87020 Verbicaro CS - Part. IVA: 02602720787;

VISTO in specifico il preventivo prot. n. 5801 del 13/12/2018, presentato dalla ditta Falegnameria Tufo Salvatore Lavorazione legno alluminio - C.da Manche n° 4 - 87020 Verbicaro CS - Part. IVA: 02602720787, dal quale emerge la piena disponibilità alla riparazione e manutenzione di n° 5 portoncini in legno e altresì per n° 10 porte interne in legno, a fronte della spesa complessiva di **€ 990,00 + Iva 22%**:

RITENUTO opportuno impegnare la somma di € 990,00 + Iva 22% per un totale di **€ 1.207,80 Iva inclusa** e quindi per un importo inferiore ai 40.000 euro;

CONSIDERATO che il prezzo risulta essere congruo e favorevole;

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

Dato Atto che sono stati abrogati gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

VISTI:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “ *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ”;

Visti l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base ai quali i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Rilevato tuttavia, che gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

I. in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

II. in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;

III. in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:

- energia elettrica;
- gas;
- carburanti rete e carburanti extra-rete;
- combustibili per riscaldamento;
- telefonia fissa e telefonia mobile;

Dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui ai precedenti punti I, II e III;

Dato atto inoltre che:

- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “ *Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro* ”;

- per tutti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare il servizio di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePa;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la fornitura che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo articoli aventi le caratteristiche che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile acquisire il servizio mediante affidamento diretto;

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

3.3.1 *In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante 7 motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.*

3.3.2 *Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.*

3.3.3 L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

3.3.4 *Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione può essere espressa in forma sintetica.*

Stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

VISTO che la motivazione per procedere all'affidamento diretto, è determinata dall'esiguità della spesa pari ad €. 990,00 oltre IVA e dall'esigenza di procedere con urgenza all'esecuzione degli interventi di riparazione e manutenzione infissi dell'edificio denominato ECOVILLAGGIO NEL CENTRO STORICO DI VERBICARO di Via San Giacomo/San Pietro;

CONSIDERATO che in base alla proposta economica, risulta che il servizio verrà effettuata al prezzo di € € 1.207,80 IVA compresa;

RITENUTO, per quanto sopra adeguatamente motivato, in ossequio alle indicazioni formulate dall'ANAC con le sopra citate Linee guida, che vi siano tutti i presupposti per affidare, mediante affidamento diretto, il servizio in oggetto;

EVIDENZIATO CHE:

- si esclude di ricorrere, ai fini dei pagamenti, alla compilazione di stati di avanzamento dei lavori, trattandosi di unico intervento di riparazione e manutenzione infissi degli edifici scolastici di C/so Umberto e di Via Dante;

- si esclude di effettuare la verifica di conformità come regolata dall'abolito articolo 312 del dpr 207/2010, essendo l'importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria;

- si prevede di porre in essere per la fornitura del servizio effettuata il solo accertamento della fornitura eseguita, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo 307 del dpr 207/2010;

- si prevede di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine, analogamente a quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degli articoli 303 e 304 del dpr 207/2010;

- si prevede di considerare assorbito il certificato di ultimazione dei lavori, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo 309 del dpr 207/2010, dall'ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo di cui all'articolo 307/2010;

- si prevede di considerare assorbito dal medesimo ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione anche l'attestazione di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo di cui all'articolo 325 del dpr 207/2010;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

- l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

- la deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi;

RILEVATO CHE:

- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;

- in particolare, in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo, mentre nel caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;

ATTESO CHE è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è **Z532680A42**;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

VISTA la deliberazione della G.C. n. 41 del 20/05/2003, esecutiva, di approvazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il regolamento interno per la fornitura di beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 25/05/2012;

VISTA la disposizione sindacale del 03/01/2018 prot. n° 36 di nomina a Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tecnico settore LL. PP.;

VISTO il T.U. degli Enti Locali del 18/08/2000, n° 267;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati ed approvati;

- Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente, di affidare alla ditta Falegnameria Tufo Salvatore Lavorazione legno alluminio – C.da Manche n° 4 – 87020 Verbicaro CS – Part. IVA: 02602720787, l'esecuzione degli interventi di riparazione e manutenzione infissi dell'edificio denominato ECOVILLAGGIO NEL CENTRO STORICO DI VERBICARO di Via San Giacomo/San Pietro, come meglio descritto nell'allegato preventivo prot. n. 5801 del 13/12/2018, per l'importo di €. 1.207,80 IVA compresa.

- di precisare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:

a) l'oggetto del contratto è l'esecuzione degli interventi di riparazione e manutenzione infissi dell'edificio denominato ECOVILLAGGIO NEL CENTRO STORICO DI VERBICARO di Via San Giacomo/San Pietro;

b) il valore economico non supera la soglia dei 40.000,00 Euro ed è pertanto possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

c) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

- di imputare la spesa di € 1.207,80 Iva 22% inclusa - al Tit. II - Funzione 08 - Servizio 01 - Intervento 1.

- di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa sostenuta, con successivo atto e previa trasmissione di regolare fattura.

Verbicaro, 27/12/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(I.T. Gino CAVA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Franco GERMANO)



Handwritten signature of Arch. Franco GERMANO.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE

la copertura finanziaria - art. 151 c.4 T.U. 18.08.2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria con la seguente imputazione di bilancio -

TITOLO	<u>II</u>
FUNZIONE	<u>08</u>
SERVIZIO	<u>01</u>
INTERVENTO	<u>1</u>
REGISTRATO IMPEGNO AL N°	<u>2018/952</u>

Data 31-12-2018

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Rag. Teresa Campilongo)

Handwritten signature of Rag. Teresa Campilongo.